



**M.G.M.
Motori Elettrici S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.**

**PARTE SPECIALE V
REATI AMBIENTALI**

VERSIONE	DATA	ELABORATO DA	APPROVATO DA	AUTORIZZATO DA
0	14/05/2026	Consulente Esterno	Presidente	C.d.A.

Indice

1. Premessa	3
2. I reati in materia ambientale (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	4
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali.....	22
4. Principi generali di riferimento.....	24
5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1. Compilazione e regolare tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; utilizzo di trasportatori iscritti all'albo e muniti di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento.	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. I controlli dell' OdV	25

1. Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riferibili all'ente può generare responsabilità amministrativa della Società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale 5, dei reati ambientali contemplati all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 per la violazione del Titolo VI-bis del Codice Penale rubricato "Delitti contro l'ambiente" introdotto con Legge 22/5/2015 n. 68 entrata in vigore il 29/5/2015 e s.m.i. (D.Lgs. 21/2018 e L. 137/23) e di quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, dalla L. 28 dicembre 1993 n. 549, dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 e successive modificazioni, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Per completezza, verranno descritti tutti i reati in materia ambientale previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, specificando - nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale - le fattispecie criminose in relazione alle quali è stato riscontrato un rischio potenziale di commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. I reati in materia ambientale (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Art. 452-bis c.p. – Inquinamento Ambientale*

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Il delitto di inquinamento ambientale è una fattispecie di reato totalmente nuova, ignota al precedente panorama legislativo ambientale che si aggiunge alle ipotesi contravvenzionali costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), collocandosi ad un livello di offesa all'ambiente superiore, connotato dal danno e/o evento rappresentato dalla compromissione o deterioramento significativi e misurabili.

L'evento può riguardare sia una sola matrice ambientale («acque o aria o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo»), sia a maggior ragione, e ovviamente, un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna.

Oggetto del reato sono dunque le risorse abiotiche (acqua, aria o suolo) e le risorse biotiche (flora e fauna).

Si tratta di reato causale puro, a forma libera («cagiona»), ove l'evento sopra descritto deve essere ricollegato sul piano eziologico ad una condotta «abusiva».

Rileveranno anche condotta omissive, nella misura in cui siano rinvenibili in fonti normative (o nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali in capo a determinati soggetti.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette ovvero quando l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo.

Tra i vincoli menzionati non compare quello idrogeologico.

Il danno/evento dev'essere significativo e misurabile ossia deve trattarsi di un'offesa materiale ed empiricamente verificabile del bene protetto.

Il pericolo (concreto) rileverà in base alla distinta fattispecie prevista dall'art. 452-quinquies, co. 2, c.p.

L'inquinamento penalmente rilevante è solo quello causato "abusivamente", vale a dire in violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrative.

Il delitto è punito a titolo di dolo; l'ipotesi colposa è sanzionata dall'art. 452-quinquies c.p.

- *Art. 452-quater c.p. - Disastro Ambientale*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tale fattispecie di reato presenta forti analogie con la precedente: si configura anch'essa come fattispecie di evento e di danno qualificati dagli effetti. L'evento riguarda un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna ed è qualificato, in due delle tre ipotesi autonome configurate, dalla irreversibilità dell'alterazione prodotta o dalla particolare onerosità ed eccezionalità delle misure atte a ripristinare lo status quo ante. La fattispecie sub 3, invece, prescinde da tali caratteri e si realizza quando l'offesa alla pubblica incolumità (concetto più ampio e generico di alterazione o compromissione di un ecosistema) è caratterizzata dall'estensione della condotta o dell'oggetto o delle conseguenze dell'evento ovvero delle persone coinvolte o suscettibili di essere coinvolte dall'azione criminosa.

Si tratta di reato causale puro, a forma libera («cagiona»), ove l'evento sopra descritto deve essere ricollegato sul piano eziologico ad una condotta «abusiva».

Rileveranno anche condotta omissive, nella misura in cui siano rinvenibili in fonti normative (o nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali in capo a determinati soggetti.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Tra i vincoli menzionati non compare quello idrogeologico.

Il disastro ambientale penalmente rilevante è solo quello causato "abusivamente", vale a dire in violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di

ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrative.

Il delitto è punito a titolo di dolo; l'ipotesi colposa è sanzionata dall'art. 452-quinquies c.p.

- *Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Trattasi delle fattispecie colpose e di pericolo dei delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientali, configurate quali speciali attenuanti.

- *Art. 452-octies c.p. - Circostanze Aggravanti*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Trattasi della fattispecie di associazione a delinquere aggravata dai delitti che costituiscono oggetto della condotta associativa ovvero dal particolare fine, volto ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalto o di servizi pubblici in materia ambientale.

Costituisce un'ulteriore aggravante, la partecipazione all'associazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano o svolgono servizi in materia ambientale, a prescindere dalla titolarità della funzione.

- *Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività è un reato di pericolo avente ad oggetto le azioni di “cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi” di materiali ad alta radioattività, per il quale il secondo ed il terzo comma dell’art. 452-sexies prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’oggetto del delitto sono i materiali ad alta radioattività, concetto più ampio e generico dei rifiuti espressamente definiti e tipizzati dal Codice dell’Ambiente.

La condotta è qualificata: dev’essere “abusiva” e “illegittima” con ciò richiamandosi analoghi concetti dei reati precedentemente esaminati circa la richiesta violazione di norme di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o di prescrizioni amministrative e regolamentari.

Perché si configuri è necessario il dolo avente ad oggetto la condotta illecita, aggravata dalle due ipotesi di ulteriore pericolo.

- *Art. 452-septies c.p. - Impedimento del controllo*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- *Art. 452-terdecies c.p. - Omessa bonifica*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000

Il reato si inserisce nel contesto della violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e si realizza ogni qualvolta non si dia esecuzione all’ordine di bonifica o di recupero dei luoghi.

- *Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il reato è integrato dalla condotta qualificata dal requisito temporale (continuità d'azione), dalle modalità di realizzazione (allestimento di mezzi e attività organizzate), dalla mancanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività e dalla quantità dei rifiuti trattati. Si caratterizza per il fine specifico del perseguimento di un profitto ingiusto.

La fattispecie è aggravata dall'oggetto particolare (rifiuti ad alta radioattività o contesto di contaminazione dei siti) e dal pericolo che ne può discendere all'ambiente e alla collettività.

La condanna è accompagnata dal decreto di ripristino e dalla ordinanza di confisca dei beni oggetto del reato.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis codice penale introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino

a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Trattasi di una fattispecie contravvenzionale di reato. Le condotte penalmente rilevanti consistono nell'uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica oppure nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

In entrambi i casi è fatta salva la clausola di esiguità (*"salvo i casi in cui l'azione riguardi"*), funzionale a escludere dal perimetro del fatto tipico casi di scarso significato offensivo con riferimento alla quantità di esemplari e al fatto che abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. I due requisiti negativi devono sussistere contestualmente affinché il fatto possa reputarsi inoffensivo.

In entrambi i casi si applica la clausola di esclusione della illiceità (*"fuori dai casi consentiti"*) che richiama le disposizioni che consentono le condotte incriminate per motivi di ricerca scientifica o per ragioni di tutela della salute pubblica.

La clausola di riserva *"salvo il fatto non costituisce un più grave reato"*, limitata alla prima fattispecie, comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.

La disposizione, destinata a soccombere rispetto alle fattispecie venatorie e rispetto all'uccisione volontaria di animali (art. 544-bis c.p.), sembra applicabile solo all'uccisione colposa di animali fuori dall'ambito di attività di caccia.

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis codice penale introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Trattasi di una fattispecie contravvenzionale di reato, concernente l'attività sociale della Pubblica Amministrazione.

Le condotte penalmente rilevanti attengono alla distruzione o al deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione.

Anche per tale fattispecie di reato è prevista la clausola di illiceità espressa, che rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica. In proposito può valere ad escludere l'antigiuridicità della condotta l'esistenza di eventuali autorizzazioni amministrative all'esecuzione di lavori che comportino distruzione o deterioramento dell'habitat.

- *Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Codice dell'Ambiente"*

Art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 – Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

[1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.]

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Omissis

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li

immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 - Abbandono di rifiuti pericolosi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 256, commi 1 lett a e b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ((è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni)).

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. omissis

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni ((o)) con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 256-bis, comma 1 e 3bis -Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da

due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. omissis

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Art. 257, commi 1 e 2 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Omissis

Art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Omissis

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Omissis

Art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ((ai sensi dell'articolo)) 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Omissis

Art. 259 ter – Delitti colposi

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

~~Art. 260, commi 1 e 2¹ – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti~~

~~1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.~~

~~2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.~~

~~Omissis~~

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI² - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base

¹ L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. 452-quaterdecies c.p. di identico contenuto: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Omissis

Art. 279, comma 5

Omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Omissis

- *Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".*

² Si segnala che con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e' stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La legge n. 12 del 11/02/2019, di conversione del predetto decreto, ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, con decreto 4 Aprile 2023, n. 59.

Art. 1, commi 1 e 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Omissis

Art. 2, commi 1 e 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari

appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

omissis

Art. 3 bis comma 1

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Omissis

Art. 6 comma 4

Chiunque contravvenga al divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

- *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*

Art. 3 comma 6

[1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.]

[2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.]

[3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.]

[4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.]

[5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.]

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- *Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*

Art. 8, commi 1 e 2 - Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Omissis

Art. 9, commi 1 e 2 - Inquinamento colposo

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Il catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti in materia ambientale ricomprende quindi fattispecie per lo più contravvenzionali che nella maggior parte dei casi sono fattispecie di pericolo astratto caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

Come rilevato chiaramente nella relazione n. III/09/2011 della Corte di Cassazione: *"si ripropongono anche in questa occasione i dubbi già sorti in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001), circa la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati presupposto.*

Infatti l'art. 5 del decreto richiede che il reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano peraltro una evidente sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Sul punto la dottrina si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative in grado di scongiurare lo spettro della disapplicazione del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento agli

illeciti colposi pur configurati dal medesimo come presupposto della responsabilità da reato. Soluzioni alternativamente orientate ad accentuare il ruolo del parametro del “vantaggio” (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero all’obiettivizzazione della nozione di “interesse” - finora valorizzata nel confronto con reati presupposto dolosi soprattutto nel senso del volontario perseguimento ex ante dell’utilità dell’ente da parte dell’autore dell’illecito penale, quale, cioè, movente esclusivo o concorrente della sua condotta (cfr. Sez. II, n. 3625 del 20 dicembre 2005, dep. 30 gennaio 2006, D’Azzo, rv 232957) – o comunque incentrate sulla necessità di correlare l’interesse dell’ente alla condotta volontariamente posta in essere dall’agente e non già all’evento colposamente cagionato, ovvero sul rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e soggetto che abbia agito nella veste qualificata considerata dall’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001.

Non è questa la sede per approfondire oltre l’argomento, ma è comunque opportuno segnalare come i reati presi in considerazione dalla novella siano quasi tutti di pura condotta (fa eccezione, ad esempio, quello di cui all’art. 257 d. lgs. n. 152/2006) e non di evento, come quelli contemplati dal citato art. 25-septies. In tale prospettiva, la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbero dover essere letti come indici della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest’ultimo per l’appunto alla condotta tenuta dall’agente qualificato nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’ente”.

Conseguentemente, l’ente risponderà se dalla violazione delle procedure interne, dei protocolli e delle norme a tutela dell’ambiente in generale, ne sia derivato un vantaggio per l’ente in termini di risparmio di costi o di tempi.

L’art. 25-undecies non detta, invece, disposizioni speciali in tema di confisca del prezzo e del profitto del reato presupposto, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale contenuta negli artt. 9 e 19 del D.Lgs. n. 231/01.

Occorre precisare che è corretto strutturare i modelli di organizzazione per le finalità specifiche di prevenzione dei reati ambientali attraverso l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo in requisiti UNI EN ISO 14001:2004 o EMAS.

Come già anticipato al paragrafo 2.2 della Parte Generale del presente Modello, in questo caso con riferimento alle Linee Guida FISE Assoambiente approvate dal Ministero della Giustizia a dicembre 2015, nonostante i Modelli per la prevenzione dei reati ambientali e i sistemi di gestione volontari conformi agli standard UNI EN ISO 14001:2004 e/o EMAS hanno natura, caratteristiche e finalità diverse, tali da escludere che possano essere acriticamente sovrapposti, è possibile individuare alcuni elementi comuni che ne favoriscono, semplificandola, l’integrazione, al fine di evitare inutili, dispendiose ed inefficaci sovrastrutture e/o duplicazioni regolamentari, che determinerebbero la burocratizzazione dei processi a scapito

della concreta ed efficace attuazione dei presidi prevenzionistici e del mantenimento della piena conformità normativa.

In altri termini, si può sostenere che attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della UNI EN ISO 14001:2004 (ora 2015), l'impresa, mantenendo l'efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali in ottemperanza alla legge e di pianificare e attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità e alla prevenzione dei Reati del settore.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Le attività a rischio ambientale sono quelle strumentali all'esercizio dell'impresa e coincidono con le emissioni nell'atmosfera per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale di cui al DD 9514 del 19.5.2022 e l'avvio a smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dal processo produttivo. Tra le macrocategorie di rifiuti prodotti, vi sono:

- Oli esausti – bidoni e contenitori di oli e vernici – stracci e attrezzature
- Scarti di lavorazione del ferro, alluminio, ghisa
- Dischi freno e materiale da officina metalmeccanica
- Nylon, plastica e imballaggi
- Carta e cartone
- Scarti del legno
- RAEE, Neon
- Toner
- Rifiuti organici

Salvo che per le emissioni nell'atmosfera, per le quali la Società è stata specificamente autorizzata adempiendo alle prescrizioni impartite in autocontrollo, gli impianti produttivi della Società, regolarmente mantenuti in conformità alle prescrizioni normative, non sono soggetti a specifica autorizzazione.

La Società non ha sede in un ambiente protetto, non esercita attività che possano nuocere significativamente, in base a parametri specifici, all'acqua e all'aria o all'ecosistema e alla biodiversità, non dispone di scarichi di acque reflue industriali.

Non sono stati rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di:

- inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) in ordine all'obiettivo improbabilità di arrecare un deterioramento significativo e misurabile o un'alterazione irreversibile o particolarmente operosa dell'ambiente;
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), perché la Società non svolge alcuna delle attività previste dalla disposizione normativa (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, esportazione o importazione, detenzione, trasferimento, procacciamento o abbandono di rifiuti ad alta radioattività) e pertanto la fattispecie si presenta assai remota e difficilmente realizzabile nell'interesse o a vantaggio della Società;
- omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) e attività organizzata per il traffico di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) in quanto la Società non tratta quantitativi ingenti di rifiuti né esercita attività organizzata a tale scopo in siti industriali soggetti a possibile contaminazione e pertanto la fattispecie si presenta assai remota e difficilmente realizzabile nell'interesse o a vantaggio della Società;

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) nonché distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) e importazione, esportazione, detenzione, utilizzo a scopo di lucro, acquisto e vendita, esposizione a fini commerciali di specie protette (L. 150/92) perché la Società non tratta specie protette o animali e, comunque, dette fattispecie non sono realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/06) e inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee (art. 257 D.Lgs 152/06), in assenza di immissioni o emissioni nel suolo;
- attività di gestione non autorizzata (art. 252 D.Lgs. 152/06) perché la Società non effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti che necessitano di specifica autorizzazione ambientale;
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), perché l'attività di MGM non prevede la possibilità di utilizzare navi e/o aeromobili, non svolgendo attività di trasporto alcuno;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, commi 3 e 6, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), perché la MGM non gestisce discariche (semmai avvia a smaltimento i rifiuti prodotti) e non effettua depositi temporanei presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari, che non sono oggetto di trattamento;
- importazione, esportazione, trasporto, commercio, detenzione ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150) perché MGM non svolge attività che hanno ad oggetto specie animali o vegetali vive e/o prive di vita e/o integre e, comunque, tali reati non sono realizzabili nell'interesse o a vantaggio della Società. L'attività di MGM non prevede il contatto volontario o occasionale con specie animali o vegetali selvatiche protette. Il sito all'interno del quale è localizzata la sede (o le sedi secondarie) di MGM infatti, non presenta particolari emergenze di carattere vegetazionale e faunistico;
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202), perché l'attività svolta non contempla l'uso di navi né la navigazione in mare o su corsi d'acqua.

4. Principi generali di riferimento

Nei Processi Sensibili sopra individuati, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- agire in stretta osservanza di tutte le leggi e dei provvedimenti amministrativi delle P.A. titolari del potere autorizzativo e di controllo, che disciplinano l'attività aziendale sotto il profilo ambientale;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01);
- violare le regole contenute nel Modello, compreso il Codice Etico, il Regolamento Interno e le procedure e i protocolli del Sistema di Gestione Integrato.

Più in particolare, è fatto obbligo di:

- programmare, gestire e sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei piani di monitoraggio e controllo, secondo l'autorizzazione unica ambientale, le procedure ed i regolamenti aziendali;
- agire in prevenzione, compiendo ogni atto utile a prevenire i rischi in materia ambientale e a controllare le situazioni di rischio; verificare, individuare e rimuovere le eventuali situazioni di pericolo, dandone immediata comunicazione al Presidente;
- prescrivere e verificare che sia osservato il divieto di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di combustione dei rifiuti;
- curare che lo smaltimento dei rifiuti sia gestito in conformità e nel rispetto della normativa vigente nonché delle eventuali autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità e di tutte le procedure operative interne;
- provvedere alla corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti attraverso le attività di analisi e omologa svolte da lavoratori accreditati;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti nonché all'emissione e/o al controllo e alla conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, compilati e tenuti secondo le prescrizioni di legge;

- verificare e curare che i rifiuti prodotti siano avviati in impianti di trattamento/smaltimento idonei, muniti di iscrizione all'albo e autorizzati a norma di legge e con l'impiego di trasportatori in possesso delle licenze e dei requisiti di iscrizione agli appositi albi;
- curare il mantenimento in buono stato di conservazione, efficienza e sicurezza degli immobili nei quali viene esercitata l'attività, degli impianti elettrici e termoidraulici, delle attrezzature, degli automezzi e dei beni strumentali, in conformità alla normativa vigente;
- osservare le disposizioni e le prescrizioni della pubblica autorità e dell'autorità giudiziaria in materia ambientale;
- conferire specifica delega di rappresentanza della Società nel corso di eventuali sopralluoghi, ispezioni e controlli da parte delle autorità di vigilanza e controllo;
- predisporre la necessaria documentazione e provvedere alle dovute comunicazioni.

omissis

4. I controlli dell' OdV

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei reati di cui alla presente Parte Speciale 5, anche mediante acquisizione della documentazione di audit di conformità e di processo previsti dal SGI, sono i seguenti:

- monitoraggio costante sulla corretta e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia ambientale;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole adottate per la prevenzione dei reati in violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

A tal fine l'OdV effettua apposite verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole adottate per la prevenzione dei reati in materia ambientale.